



Dott. FRANCO CEDERNA  
NOTAIO

Allegato "B" all'atto n. 109489/20152 di repertorio -----

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "POGGIRIDENTI SERVIZI COMUNALI S.R.L." -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- Art. 1 - DENOMINAZIONE -----

E' costituita una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 113, comma 5° lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata "POGGIRIDENTI SERVIZI COMUNALI S.R.L.". -----

L'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Al contempo, la società realizzerà la parte più importante della propria attività sulla base di appositi contratti di servizio stipulati con l'ente o gli enti pubblici soci in conformità alle previsioni del citato art. 113 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. -----

----- Art. 2 - SEDE -----

La Società ha sede nel territorio del Comune di **POGGIRIDENTI**. -----

----- Art. 3 - OGGETTO -----

La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale. -----

Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario. -----

In particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono: -----

- la dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali; -----
- la vendita di materiale di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, prodotti di erboristeria, macrobiotica, cosmetica a base di prodotti naturali, prodotti per la salute e per il benessere, prodotti per l'infanzia ivi compresi i giocattoli e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; -----
- la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; -----
- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere; -----
- la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; -----

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale; -----
- la fornitura di servizi inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti; -----
- la fornitura di ulteriori servizi integrativi ed accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività; -----
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza. -----

La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato. --

La Società ha inoltre per oggetto la gestione di altri servizi di interesse comunale quali: -----

- la gestione di servizi alla persona nell'area sociale, socio-assistenziale, sportivo - ricreativa; -----
- la gestione di servizi di manutenzione, di qualificazione e valorizzazione del territorio; -----
- la realizzazione degli impianti e le attività connesse ai cicli dell'energia e dell'acqua, ivi incluse la manutenzione e la gestione degli impianti di somministrazione acqua potabile e smaltimento acque bianche e nere. -----

La società può compiere, sulla base di apposito contratto di servizio stipulato con l'ente o gli enti pubblici soci, tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico. -----

#### ----- Art. 4 - DURATA -----

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050**. -

#### ----- Art. 5 - DOMICILIO DEI SOCI -----

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'Organo Amministrativo. -----

#### ----- CAPITALE E PARTECIPAZIONI -----

#### ----- Art. 6 - CAPITALE -----

Il capitale sociale ammonta ad **euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**. -----

Il capitale sociale può essere aumentato mediante l'offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci. -----

#### ----- Art. 7 - CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI -----

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge. -----

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche

con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c. -----

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge. -----

----- **Art. 8 - PARTECIPAZIONI** -----

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale. -----

Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale rapportato alla quota rappresentata da ciascuna di esse. -----

Le partecipazioni sono trasferibili a favore di altri enti pubblici. -----

A tal fine il socio che intende cedere la propria partecipazione, o parte di essa, deve comunicare all'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità della partecipazione cedenda, il prezzo richiesto e le generalità dell'ente acquirente; l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'assemblea, che dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla convocazione, può negare il gradimento in ordine alla cessione prospettata. -----

Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in proporzione al valore nominale della partecipazione posseduta ed in caso di mancata adesione degli altri soci, può anche acquistare tutte le partecipazioni offerte. -----

Nel caso in cui il numero delle partecipazioni da trasferire sia indivisibile si procederà per sorteggio. -----

Nel caso in cui l'assemblea neghi il gradimento ed i soci non esercitino diritto di prelazione per tutte le partecipazioni offerte, il socio può esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del c.c. -----

Le disposizioni di cui sopra valgono, in quanto applicabili, anche alla vendita dei diritti di opzione spettanti ai soci in occasione dell'aumento del capitale sociale. -----

----- **Art. 9 - RECESSO DEI SOCI** -----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. -----

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società. -----

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: -----

- a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa; -----
- b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso. -----

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci. -----

----- **ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI** -----

----- **Art. 10 - CONVOCAZIONE** -----

L'assemblea è convocata da ciascun amministratore. -----

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. -----

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera. -----

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge. -----

----- **Art. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA** -----

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci: -----

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; -----
- l'eventuale istituzione del Direttore Generale; -----
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- la costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi; -----
- l'approvazione degli atti di programmazione (budget economico, finanziario e di investimento annuale e triennale) e di quelli di assunzione del personale; -----
- l'approvazione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; -----
- le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti ed organismi e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa; -----
- l'alienazione, la compravendita e la permuta di beni immobili; -----
- la prestazione di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili; -----
- l'assunzione di mutui; -----

- la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda; -----

- l'autorizzazione all'organo amministrativo a stipulare contratti di affidamento di servizi, di qualunque tipo denominati, con gli enti pubblici; -----

- argomenti inerenti problematiche, diritti o pretese nascenti dal contratto di servizio o revoca dell'affidamento; -----

- ogni altro atto di amministrazione straordinaria. -----

#### ----- Art. 12 - INTERVENTO E VOTO -----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purchè con delega rilasciata per iscritto. -----

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: -----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea alla quale partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479 bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge. -----

#### ----- Art. 13 - PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE -----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa. -----

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente. -----

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. -----

#### -- Art. 14 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO --

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti

previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi della buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: -  
a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; -----  
b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; -----  
c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; -----  
d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare. -----

----- **Art. 15 - MAGGIORANZE** -----

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. -----

----- **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO** -----

----- **Art. 16 - AMMINISTRATORI** -----

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: -----

- a) da un Amministratore Unico; -----
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o da tre membri. -----

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione. -----

----- **Art. 17 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI** -----

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. -----

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque momento. Costituisce giusta causa della revoca anche l'inottemperanza agli indirizzi forniti dai soci ed il venir meno del rapporto fiduciario di carattere politico con gli organi che provvedono alla nomina. -----

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dalle altre leggi vigenti in materia. -----

Nel caso di dimissione di un componente dell'organo amministrativo decade l'intero organo amministrativo. -----

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera assembleare, secondo i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. -----

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è comunque stabilito dall'assemblea dei soci. -----

----- **Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. -----

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera. ----

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: -----

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-

zione; -----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. -----

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: -----

a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; -----

b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte della maggioranza degli amministratori in carica; -----

c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; -----

d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale. ----

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonchè ad un comitato esecutivo. -----

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili. ----

--- **Art. 19 - POTERI E COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** ---

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e con le limitazioni di cui al precedente articolo 11. -

L'organo amministrativo ha l'obbligo, al fine di garantire agli Enti Pubblici soci il controllo analogo sul servizio affidato alla società, di stipulare specifici contratti di servizio con i quali vengono espressamente disciplinate le modalità di svolgimento del servizio stesso previa autorizzazione dell'assemblea, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 11 del presente statuto. -----

Per un migliore esercizio del controllo analogo del servizio



affidato alla società l'assemblea potrà nominare una Commissione composta da un massimo di tre componenti con funzione di raccordo, di referente tra l'organo amministrativo e l'assemblea. -----

I soggetti incaricati potranno partecipare, quali uditori alle riunioni dell'organo amministrativo. -----

----- **Art. 20 - RAPPRESENTANZA** -----

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: -

a) all'amministratore unico; -----

b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato. -----

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -----

----- **Art. 21 - COLLEGIO SINDACALE** -----

In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. -----

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di controllo contabile. -----

----- **Art. 22 - CONTROLLO CONTABILE** -----

In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, oppure, a scelta dei soci, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale. ----

L'alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell'atto costitutivo, ma non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso. -----

----- **BILANCIO - UTILI - SCIoglimento** -----

----- **Art. 23 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO** -----

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge. -----

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, c.c. -----

----- **Art. 24 - UTILI** -----

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, pos-

sono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso. -----

----- **Art. 25 - SCIoglimento** -----

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge. -----

F.to Flavio Valesini -----

F.to Franco Cederna Notaio -----

-----